



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE

Sc. Infanzia, Primaria e Secondaria 1° gr. – Alezio e Sannicola

73011 ALEZIO (LE) – Via Dante Alighieri, 5

e-mail: LEIC8AL00L@ISTRUZIONE.IT – LEIC8AL00L@PEC.ISTRUZIONE.IT - C.F. 91025770750 – Tel. 0833 281042



REGOLAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

ALLEGATO N. 1

**REGOLAMENTO D'ISTITUTO APPROVATO DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO
NELLA SEDUTA DEL 20/11/2023 CON DELIBERA N. 79**

Art. 1 – Consiglio di Istituto: Compiti e funzioni

Il Consiglio di Istituto garantisce l'efficacia dell'autonomia dell'Istituzione Scolastica e ha compiti di indirizzo e programmazione delle attività dell'Istituto secondo quanto previsto dalla legge. In particolare spetta al Consiglio, su proposta del Dirigente Scolastico:

- ✓ approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo e disporre l'impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico e per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i benecessari alla vita della scuola
- ✓ deliberare il regolamento interno e determinarne eventuali modifiche con la maggioranza dei due terzi dei componenti
- ✓ recepire gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione, di amministrazione e di autofinanziamento definiti dal Dirigente scolastico
- ✓ approvare il Piano dell'Offerta Formativa Triennale, elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico, verificandone la compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili
- ✓ deliberare i criteri per:
 - a) Piano annuale attività docenti e ATA
 - b) la partecipazione delle famiglie alle attività della scuola
 - c) l'uso e il funzionamento degli edifici scolastici, delle attrezzature culturali didattiche sportive e della biblioteca
 - d) la vigilanza degli alunni all'ingresso, durante la permanenza e all'uscita dalla scuola
 - e) la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio, ai sensi dell'art. 42 del T.U. (cfr. art. 6)

- ✓ deliberare sulle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, comprese le visite guidate e i viaggi di istruzione, le iniziative di partecipazione ad attività culturali e sportive e le attività integrative
- ✓ indicare i criteri generali per la formazione delle classi su proposta del Collegio Docenti e i criteri per il coordinamento dei Consigli di Classe e di Interclasse
- ✓ stabilire gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze ambientali o derivanti dal P.O.F., nel rispetto del calendario Regionale secondo l'art.138, comma 1, lettera d, del D.lvo n.112 del 31/03/1998
- ✓ deliberare le iniziative dirette all'educazione alla salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'art. 106 del T.U. approvato con D.P.R. 309/90 e susseguenti
- ✓ esercitare le funzioni in materia di sperimentazione e aggiornamento previste dal D.P.R. n.275 del 8/03/1999 e del D.lvo n.297 del 16/04/1994
- ✓ approvare la partecipazione della scuola a:
 - a) accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti che coinvolgano più scuole, enti e associazioni
 - b) consorzi pubblici (Regione e Enti Locali) e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti con il P.O.F. di cui all'art. 3 del T.U. e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.

Il Consiglio di Istituto adempie, infine, a tutte le altre funzioni consentite richieste dalla legge, dalle norme ministeriali e dal presente regolamento, fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe e di interclasse, nel rispetto delle disponibilità di bilancio.

Convocazione

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.

Il Consiglio di Istituto è convocato poi, in seduta ordinaria, dal suo Presidente di norma ogni 2 mesi e si riunisce nei locali dell'Istituto Scolastico.

La convocazione del Consiglio deve essere disposta con un congruo preavviso – di regola non inferiore a cinque giorni - rispetto alla data delle riunioni.

La convocazione deve essere effettuata con apposito avviso che va affisso all'albo della Direzione e delle scuole, e mediante lettera ai singoli membri dell'organo collegiale, nella relativa sede scolastica o domicilio.

L'avviso della convocazione, firmato dal Presidente, deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta. In caso di urgenza la convocazione deve essere effettuata telefonicamente e in tempi brevi.

Il Presidente può convocare il Consiglio anche su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva o dellamaggioranza di due terzi dei Consiglieri o del Collegio dei Docenti.

Il Consiglio può iniziare i lavori se sono presenti alla seduta almeno la metà più uno di componenti in carica. I membri del Consiglio assenti devono darne comunicazione immediata.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, su apposito registro a pagine numerate. Il verbale di ogni riunione deve essere letto e approvato all'apertura della seduta successiva. Le proposte di voto avanzate dai Consiglieri devono essere riportate integralmente nel verbale. Il Segretario è designato dal Presidente.

Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio di Istituto

Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente.

L'elezione avviene a scrutinio segreto.

Tutti i consiglieri hanno diritto di voto; sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza alla prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano d'età.

Il Consiglio elegge anche un Vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste sopra, per l'elezione del Presidente.

La volontà di eleggere un Vicepresidente deve essere espressa prima del voto.

La discussione e la votazione nelle sedute del consiglio

Nella discussione il Consiglio può trattare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno; argomenti diversi non possono essere presi in esame, a meno che la loro introduzione sia giustificata da motivi di urgenza. In particolare, singoli consiglieri possono proporre nuovi argomenti da inserire nell'o.d.g., all'inizio della seduta. Il Consiglio deciderà se trattarli nella seduta in corso, ovvero se rimandarli alla seduta successiva o, al limite, di non trattarli affatto. Per discutere argomenti di particolare urgenza, che non siano all'o.d.g., è indispensabile la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi per deliberare su di essi.

L'ordine di trattazione degli argomenti è quello stabilito nell'avviso di convocazione salvo particolari necessità. Le materie cosiddette "varie ed eventuali", con cui si usa chiudere l'ordine del giorno dei lavori, sono costituite da informazioni o interpellanze che il presidente o altri consiglieri espongono al Consiglio.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti validamente espressi. Esistono due forme possibili di votazione: **tacita e palese**.

La votazione tacita si ha quando tutti tacciono, dopo che il Presidente ha enunciato che, se nessuno chiede laparola, l'oggetto in discussione si intenderà approvato. In tal caso l'approvazione si intende unanime.

La votazione Palese può effettuarsi:

- per alzata di mano
- per appello nominale
- per scheda segreta.

Al Presidente spetta di valutare quale sia la forma più opportuna di votazione; è comunque prescritta la votazione segreta, solo quando riguarda determinate o determinabili persone. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Partecipazione di altre persone alle sedute

A norma della Legge n. 748 del 1977 alle riunioni del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel consiglio (tutti i genitori, docenti e personale amministrativo e ausiliario) ed i membri dei Consigli di Circostrizione di cui alla legge 8/4/76, n. 278, operanti nel territorio di competenza dell'Istituto.

Adeguate modalità di accertamento del diritto di presenziare alle sedute stesse possono essere poste in atto da Presidente del Consiglio di Istituto, di sua iniziativa, o su richiesta di un consigliere.

Le modalità di ammissione del pubblico alle sedute sono accettate dal Presidente in relazione ad alcuni criteri:

- favorire la partecipazione degli elettori alle sedute
- valutare la capienza e l'idoneità dei locali disponibili in rapporto alle persone presenti;
- realizzare un ordinato svolgimento della seduta del Consiglio, senza che sia turbata la libertà di espressione e di deliberazione.

Qualora il comportamento del pubblico che assiste, non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori, il Presidente può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.

Alle sedute del Consiglio non è ammesso il pubblico, quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni i rappresentanti della Provincia, del Comune, delle Circostrizioni, dell'U.S.L., delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, del Consiglio scolastico di Distretto o di altri Consigli di Istituto o di Istituto, nonché di altre persone o enti che il Consiglio o la Giunta esplicitamente invitino al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la vita o il funzionamento della scuola.

L'iniziativa dell'invito alla partecipazione può essere presa da ciascun consigliere: l'invito formale sarà deciso dal Consiglio e inoltrato dal Presidente.

La facoltà di assistere alle sedute non conferisce ai partecipanti diritto di parola, né diritto di voto. Le persone appositamente invitate hanno diritto di parola ma non diritto di voto.

Pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'art.27 del D.P.R. n. 297 del 16/04/94, deve realizzarsi mediante affissione, nell'apposito albo dell'Istituto, della copia integrale del verbale stesso omettendo le parti riferite a singole persone.

L'affissione dell'albo deve avvenire, a cura del segretario della Giunta, di norma entro il termine di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio.

Copia del verbale deve rimanere esposta per un periodo di almeno dieci giorni. Dopo tale periodo i verbali del Consiglio, depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto, potranno essere esibiti a tutti coloro che ne facciano richiesta avendone titolo e secondo le procedure previste dalle norme giuridiche sull'accesso agli atti amministrativi.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Il Consiglio è sensibile alle esigenze affermate dal legislatore nella Legge 241 del 1990, che disciplina in modo nuovo la materia del procedimento ed il diritto di accesso agli atti amministrativi; impegna tutte le componenti dell'Istituto ad adoperarsi per la massima valorizzazione dei principi di legalità, di trasparenza e di efficacia, ma anche di collaborazione e di partecipazione in ordine allo svolgimento dell'azione amministrativa.

Dimissioni, decadenze, surroghe

I membri del Consiglio di Istituto rimangono in carica tre anni, fatti salvi i casi di dimissioni e di decadenza. Le dimissioni devono essere date per iscritto, oppure in forma orale se presentate direttamente in Consiglio; le dimissioni esplicano i loro effetti, cioè la loro decorrenza, non dal momento in cui l'interessato le ha date, ma al momento in cui vengono accettate dal Consiglio.

Il Consiglio può respingere le dimissioni; ha tuttavia il dovere di accettarle se per volontà dell'interessato, esse sono irrevocabili.

Può aversi la decadenza di un consigliere in due casi:

- ✓ quando egli non abbia partecipato ai lavori del Consiglio, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive (art. 29 del D.P.R. n.297 del 16/04/94)
- ✓ quando egli abbia perso il requisito richiesto per l'eleggibilità (ad esempio un insegnante

collocato a riposo, oppure trasferito a scuola di altro Istituto, un genitore che non abbia più figli nelle scuole dell'Istituto, per trasferimento o per passaggio alla Scuola Secondaria di II grado).

La decadenza, come le dimissioni, deve essere formalmente deliberata dal Consiglio; contemporaneamente il Consiglio individua il candidato che subentra a quello dimesso o decaduto, cioè il primo candidato non eletto della prima lista alla quale apparteneva il membro cessato.

L'atto di surroga è di competenza del Dirigente Scolastico.

Qualora la lista sia esaurita e manchi la possibilità di surrogazione, si devono indire elezioni suppletive limitatamente alle componenti da integrare.

Relazione annuale del Consiglio

La relazione annuale è predisposta entro il mese di ottobre di ogni anno dalla Giunta esecutiva ed è oggetto di discussione e di approvazione in apposita seduta del Consiglio di Istituto, da convocarsi entro il mese di novembre, e comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell'organo collegiale, prima dell'insediamento del nuovo Consiglio.

Essa ha la funzione:

- di documentare il lavoro fatto dal Consiglio durante il periodo dell'anno scolastico da poco terminato;
- di impegnare l'Istituto in un'utile riflessione critica sulla propria recente esperienza mettendo così a fuoco l'insieme dei problemi presenti.

Art. 2 - Giunta esecutiva: Compiti e funzioni

La Giunta Esecutiva viene eletta dal Consiglio di Istituto nel proprio ambito. Nella votazione, che si effettua a scrutinio segreto, sono eletti i candidati che per ciascuna delle componenti elettive ottengono il maggior numero di voti; a parità di voti, sono eletti i candidati più anziani.

La Giunta Esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, dal Dsga, da due genitori, da un docente e da un non docente.

Il Presidente del Consiglio di Istituto è invitato a partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva, senza il diritto di voto, qualora egli non vi faccia già parte come membro effettivo per avvenuta elezione.

La Giunta Esecutiva:

- prepara i lavori del Consiglio (ma è salvo il diritto di iniziativa del Consiglio stesso)
- cura l'esecuzione delle relative delibere
- elegge nel suo seno il consigliere chiamato a firmare gli atti contabili unicamente al Dirigente

Scolastico e al Segretario.

Nelle riunioni del Consiglio di Istituto, su ogni argomento all'ordine del giorno, il Dirigente (o altro componente della Giunta) illustra le elaborazioni o gli orientamenti maturati in sede di Giunta.

Come previsto dal Decreto Interministeriale n.44 dell'1/02/2001, art. 2, comma 3, la Giunta Esecutiva entro il 31 ottobre ha il compito di proporre al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie dell'Istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori.

Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l'utilizzo delle risorse, in coerenza con le indicazioni e le previsioni del P.T.O.F. e sono riportati i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finanziario.

Il Consiglio di Istituto dovrà deliberare tale relazione entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento.

La Giunta ha altresì competenza per i provvedimenti a carico degli alunni della scuola primaria. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di interclasse (cfr.art.28).

Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni della scuola secondaria di I grado e relative delibere, si applica quanto disposto dal successivo Art.3.

Convocazione

La Giunta Esecutiva organizza autonomamente i propri lavori, riunendosi nei locali dell'Istituto.

E' convocata dal presidente della medesima, con lettera scritta diretta ai singoli membri almeno 5 giorni prima della data prevista.

Le assenze devono essere giustificate.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ogni seduta è valida se composta dalla metà più uno dei componenti di cui all'art. 28 del D.P.R. n.297.

Art. 3 – Comitato per la valutazione dei Docenti

Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge 107/2015, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

Comma n° 129 – (Comitato per la valutazione dei docenti).

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.
2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

- a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
 - b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
 - c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
 - b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
 - c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.
5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501».

Art. 4 – Collegio dei docenti: Compiti e funzioni

Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico.

Il Collegio dei Docenti:

- progetta il PTOF in relazione all'atto di Indirizzo del DS.
- delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto ed esercita i propri poteri nel rispetto della libertà di insegnamento;
- cura la programmazione dell'attività educativa e didattica;
- valuta l'andamento dell'attività didattica per verificarne l'efficacia ✓

- esamina, ai fini del recupero, i casi di scarso profitto e irregolare comportamento, sentiti anche gli specialisti dell'U.S.L. che operano nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici;
- adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione;
- documenta i risultati conseguiti e la valutazione sulle medesime;
- formula proposte in ordine alla formazione delle classi, e per la formulazione dell'orario, tenendo conto dei criteri generali indicati dal DS;
- provvede all'adozione dei libri di testo;
- provvede alla scelta dei sussidi didattici e delle attrezzature, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto;
- promuove iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio dei docenti dell'Istituto.

Convocazione dei Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico, è convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico, e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni quadrimestre.

L'atto di convocazione deve contenere il relativo ordine del giorno.

Le riunioni del Collegio non sono pubbliche ed hanno luogo durante l'orario di servizio, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 5 – Consiglio di Classe, di Interclasse e di Intersezione

Sono composti da tutti gli insegnanti e dai genitori che sono stati eletti rappresentanti di classe o di sezione e sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un insegnante di quella scuola delegato dal Dirigente Scolastico.

I Consigli di classe, di Interclasse e di Intersezione hanno il compito di:

- formulare proposte al Collegio dei docenti in ordine all'azione educativa, didattica ed alla sperimentazione;
- agevolare le relazioni fra docenti, genitori, alunni;
- fare proposte per l'adozione dei libri di testo e per iniziative di visite guidate e/o di viaggi di istruzione;
- fare proposte o esprimere pareri in merito alla programmazione delle attività didattiche, al piano delle attività integrative, all'orario delle lezioni, al piano degli acquisti, all'uso degli spazi e delle attrezzature.

Spettano ai Consigli di classe, di Interclasse e di Intersezione nella fase tecnica che prevede la

presenza solo dei docenti la:

- realizzazione del coordinamento didattico e dell'unitarietà disciplinare;
- la valutazione periodica e finale degli alunni;

Ogni Consiglio è autonomo rispetto agli altri, sia pure essendo tenuto al rispetto delle norme comuni che valgono nell'Istituto.

Il Consiglio di classe, di Interclasse o di Intersezione è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi membri.

L'atto di convocazione deve contenere il relativo ordine del giorno.

Il Consiglio si riunisce di norma ogni due mesi, o con i soli docenti o con la contemporanea presenza degli Insegnanti e dei genitori eletti.

L'invito a partecipare alle riunioni del Consiglio di classe, di Interclasse o di Intersezione può essere esteso anche a quei genitori membri del Consiglio di Istituto che appartengano alla medesima dimensione territoriale: questi ultimi vi partecipano senza diritto di voto.

Art. 6 – Elezioni contemporanee degli organi di durata annuale

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo possibilmente, nello stesso giorno ed entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico.

Sono fatte salve le diverse disposizioni ministeriali.

Art.7 Assemblee dei genitori

I genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado possono riunirsi in assemblea per riunioni di plesso od anche di singole classi, nei locali della scuola, fuori dell'orario delle lezioni. Le assemblee straordinarie rientrano all'interno del calendario che si predispone ad inizio d'anno nel contesto degli incontri scuola-famiglia.

La richiesta per lo svolgimento di assemblee straordinarie è rivolta al Dirigente Scolastico, con l'indicazione dei locali richiesti, della data ed ora della riunione, degli argomenti all'ordine del giorno e del nome di chi presiederà l'assemblea. Il Dirigente Scolastico deciderà se conferire l'autorizzazione.

Possono chiederne la convocazione insegnanti, rappresentanti dei genitori, consiglieri di Istituto.

L'insieme dei genitori rappresentanti di un plesso o dell'istituto è definito dalla legge "Il Comitato dei Genitori" di quel plesso e dell'Istituto.

Il Comitato ha facoltà di riunirsi nei locali della scuola in orario extrascolastico.

Tutti i genitori hanno il diritto di esprimere liberamente dentro la scuola il loro parere nel rispetto delle seguenti norme e procedure:

- l'assemblea di classe è concordata tra gli insegnanti e il rappresentante eletto o alcuni genitori, in

orario compatibile col servizio degli insegnanti e con la disponibilità dei genitori;

- la diffusione dei materiali e l'utilizzazione della bacheca per l'affissione di volantini, giornali murali ed altro non possono essere vietate a condizione che i documenti esposti o fatti circolare per la scuola riportino i dati identificativi di chi li ha prodotti e di chi li diffonde e previa autorizzazione del Dirigente;
- che si rispetti il divieto di propaganda elettorale all'interno dei locali della scuola, fatta eccezione per la propaganda relativa alle elezioni degli organi collegiali;
- che la diffusione non avvenga durante le ore di lezione.

Tutti i genitori, riuniti in assemblea di classe o generale, hanno il diritto di utilizzare i locali e le attrezzature della scuola, nel rispetto delle norme di cui agli art. 13/14/15 del T. U. e delle seguenti modalità, previa autorizzazione del Capo d'Istituto:

- sia fatto conoscere a tutti l'ordine del giorno della riunione con un preavviso in via ordinaria, di almeno 48 ore;
- venga rispettato il diritto al dissenso e al voto contrario durante lo svolgimento dell'assemblea;
- sia riconosciuto al personale docente il diritto alla parola su richiesta dell'interessato e che tale diritto sia riconosciuto anche al Capo d'Istituto.

Art. 8 – Associazione dei genitori

Viene favorito lo sviluppo delle iniziative promosse dalle Associazioni dei Genitori della scuola. Le stesse associazioni sono soggetti autonomi sul piano giuridico:

- ✓ non sono sostitutive del ruolo e delle funzioni di alcun organismo collegiale della scuola;
- ✓ sono disciplinate nella loro esistenza, nell'esercizio delle attività e nelle responsabilità, dall'art.36 del Codice Civile;
- ✓ l'Assemblea Generale e gli organismi associativi si riuniscono nei locali della scuola in orario extrascolastico, previa richiesta ed autorizzazione del dirigente scolastico;
- ✓ lo scopo giuridico delle predette Associazioni dei Genitori è di assumere iniziative che favoriscano la collaborazione tra scuola e famiglia e che migliorino la qualità del lavoro scolastico; a tal fine, esse programmano le loro attività d'intesa con gli operatori della scuola e coordinano i propri interventi con quelli degli organi collegiali ufficiali.

Art. 9 – Convocazione del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta se ne presenti la necessità e alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti.